



OBBLIGO ECM E CERTIFICABILITÀ DEL TRIENNIO FORMATIVO

Cari Colleghi,

come anticipato nella newsletter del 7 settembre u.s., si forniscono indicazioni relative all'obbligo ECM e alla certificazione dei trienni formativi, in linea con i compiti di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo formativo assegnatici dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante "La Formazione Continua nel settore Salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 che prevede, all'art. 21, che **gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.**

Visto che si sta chiudendo la possibilità di spostare al triennio precedente i crediti conseguiti nel 2017, fino al 50% del proprio obbligo formativo, qualora risultiate deficitari di crediti ECM, siete invitati ad eseguire l'operazione di spostamento. A questo scopo Vi forniamo una breve guida (<https://www.odmeo.re.it/wp-content/uploads/2018/09/GUIDA-PER-COGEAPS.pdf>) per accedere all'area riservata Cogeaps e visualizzare la Vostra posizione ECM.

Evidenziamo questo aspetto poiché, trascorso l'anno 2018, non sarà più possibile influire sul raggiungimento dei crediti richiesti per il triennio 2014-2016 e, al contempo, cogliamo l'occasione per sottolineare l'importanza che anche il triennio 2017-2019 sia corredato di tutti i crediti ECM necessari.

L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Reggio Emilia sta già procedendo alla verifica delle singole posizioni ECM, sulla base dei dati messi a disposizione da FNOMCeO e Cogeaps.

Troverete di seguito un sintetico aggiornamento sull'obbligo ECM, la certificabilità del triennio formativo ed i crediti individuali.

La Presidente

Dr.ssa Anna Maria Ferrari

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia

Via Dalmazia, 101 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522/382100 - Fax 0522/382118

www.odmeo.re.it

E-mail: ordinedeimedici@tin.it

PEC: segreteria.re@pec.omceo.it

Codice IPA Amministrazione: omco_re

ISTRUZIONI OPERATIVE

Obbligo formativo ECM per Medici Chirurghi ed Odontoiatri

L'art. 16-quater del D.LGs 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

Si rileva inoltre che l'art 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che "il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze".

Il certificato ECM è rilasciato, a richiesta dell'Isritto, dall'Ordine di appartenenza a conclusione del triennio ECM di riferimento e qualifica il professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

Registrazione sul portale Cogeaps www.cogeaps.it (si veda guida <https://www.odmeo.re.it/wp-content/uploads/2018/09/GUIDA-PER-COGEAPS.pdf>)

La registrazione all'area riservata del portale Cogeaps, al link <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> consente di ottenere le credenziali per visualizzare la propria posizione ECM: il proprio debito formativo, i crediti acquisiti e le eventuali riduzioni ottenute.

Spostamento crediti 2017 a recupero del debito formativo 2014-2016

Si evidenzia che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purchè i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. I professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Si invitano gli Isritti a verificare, nella propria area riservata del portale Cogeaps, la propria posizione in termini ECM e, se necessario, ad effettuare le operazioni per lo spostamento al triennio 2014-2016 dei crediti conseguiti nel 2017 nella misura consentita, al fine di colmare l'eventuale debito formativo residuo ed ottenere la certificabilità di detto periodo.

L'operazione si può effettuare tramite l'apposita funzione presente nella propria area riservata del sito del Cogeaps (si veda la guida per accesso area riservata Cogeaps al link <https://www.odmeo.re.it/wp-content/uploads/2018/09/GUIDA-PER-COGEAPS.pdf>).

Curriculum ECM e esoneri, esenzioni, crediti individuali

Si ricorda che non è più necessario trasmettere le copie degli attestati ECM alla Segreteria dell'Ordine, in quanto la raccolta del curriculum dei crediti ECM viene svolta dal Cogeaps a livello nazionale.

Gli Isritti possono continuare a trasmettere alla Segreteria dell'Ordine le autocertificazioni per esoneri/esenzioni e, per la valutazione ai fini ECM, la documentazione inerente i crediti individuali relativi a:

- tutoraggio individuale
- formazione all'estero
- attività di autoformazione
- pubblicazioni scientifiche

- sperimentazioni cliniche

Ai tutor che svolgono **attività di tutoraggio** all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti, pre e post laurea previsti dalla legge o nell'ambito di specifici Piani Formativi Aziendali (PFA), sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio.

Ai professionisti sanitari che frequentano **corsi di formazione individuale all'estero** (organizzati da Provider accreditati nei paesi UE, USA, Svizzera, Canada) possono essere riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero, comunque nel limite massimo di 25 crediti.

I Professionisti sanitari, a prescindere dal proprio regime professionale, possono vedersi riconosciuti, a partire dal triennio 2014/2016, crediti per attività di **autoformazione**. A seguito di attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie vengono riconosciuti, nel limite del 10% dell'obbligo formativo individuale, fino a un massimo di 15 crediti.

Le **pubblicazioni** su riviste citate nel Citation Index sono valorizzate con 3 crediti se Primo nome; altro nome 1.0. Crediti per le pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali: Primo nome 1.0 credito-altro nome 0.5; crediti per capitoli di libri e monografie: Primo nome 2 crediti- altro nome 1 credito.

È prevista infine la possibilità di richiedere crediti ECM per **sperimentazioni cliniche** secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 in base ai seguenti criteri: Sperimentazioni cliniche: da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione della durata della sperimentazione.

Ulteriori dettagli sono disponibili collegandosi al sito dell'Ordine al link <http://www.odmeo.re.it/curriculum-ecm/>

I moduli per comunicare la propria posizione di esonero/esenzione e per richiedere la valorizzazione ECM di pubblicazioni scientifiche, autoformazione e attività di tutoraggio sono disponibili nella sezione modulistica – ECM del sito dell'Ordine al link <http://www.odmeo.re.it/ecm/> oppure scaricabili dalla propria area riservata del portale Cogeaps.

Dossier formativo

Il DF costituisce espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo, uno strumento di accompagnamento che rende visibile il proprio percorso formativo. Il DF può essere realizzato come dossier formativo individuale o dossier formativo di gruppo. Il Dossier formativo prevede un bonus per il professionista, che viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con la professione esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree, pari almeno al 70%, tra dossier programmato e realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato in 30 crediti formativi. di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 in caso di costruzione del dossier nel primo anno del triennio, i restanti 20 crediti saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, se rispettati i criteri sopra descritti. Per ulteriori informazioni sul DF, fare riferimento alla Delibera CNFC del 14 dicembre 2017 disponibile nella sezione "Normativa" del portale Agenas (<http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>).

Fonti:

- comunicazione FNOMCeO n. 18 del 16/02/2018 (<https://www.odmeo.re.it/fnomceo-informazioni-sul-recupero-e-spostamento-dei-crediti-relativi-allobbligo-formativo-del-triennio-20142016/>)
- comunicazione FNOMCeO n. 59 del 14/06/2018 (<https://www.odmeo.re.it/obbligo-formativo-ecm-per-medici-chirurghi-ed-odontoiatri/>)
- sito ECM Agenas: <http://ape.agenas.it/>
- sito Cogeaps: www.cogeaps.it
- sito OMCeO RE: www.odmeo.re.it